

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

12283 / 2016

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Presidente -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

Responsabilità
del
preponente
ex art. 2049
c.c. -
Requisiti -
Fondamento -
Rapporto di
lavoro o
contrattuale
- Necessità
- Esclusione
- Rapporto
di mero
fatto -
Sufficienza
- Condizioni
- Limiti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13546-2013 proposto da:

BLANDINI DI BARBARA BLANDINI & C SAS 05034960632, in
 persona del suo amministratore legale rappresentante
 p.t. Sig.ra BARBARA BLANDINI, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA CALDERINI N 68, presso lo
 studio dell'avvocato PATRIZIA FINELLI, rappresentata
 e difesa dagli avvocati GIACOMO PASSARO, GIUSEPPE
 FIMIANI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA RIVIERA DI CHIAIA N 124 NAPOLI , DE

R.G.N. 13546/2013

Cron. 12283

Rep. C.U.

Ud. 18/02/2016

PU

2016

407

LUCA PIETRO, ALFARANO FIORELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 873/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/01/2013 R.G.N. 7916/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE FIMIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/1/2013 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dal Condominio di Via Riviera di Chiaia Napoli e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Napoli 5/2/2009, ha accolto la domanda proposta nei confronti della società Ditta Blandini & C. s.a.s. -cui avevano aderito spiegando intervento volontario i condomini Pietro De Luca e Fiorella Alfarano- di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del danneggiamento di un lampione posto nell'androne condominiale, verificatosi il 16/1/2007 in occasione del trasporto e della consegna di merce presso l'abitazione dei predetti condomini eseguita da parte della Ditta Corbo Trasporti.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Ditta Blandini & C. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resistono con controricorso il Condominio i sigg.ri De Luca e Alfarano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 2054 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ritenuto integrata la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., laddove difettano nella specie i relativi presupposti, in quanto <<il conducente del furgone che ha urtato il lampione determinandone la rottura>> era dipendente della Ditta Corbo Trasporti, <<alla quale soltanto competevano i poteri di sorveglianza del proprio commesso/conducente anche se in ragione di un rapporto di occasionalità necessaria>>.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in base alla regola di cui all'art. 1228 c.c. (e all'art. 2049) il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400;

Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

La responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o contrattuale, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo al riguardo viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590), sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio *cuius commoda eius et incommoda*, o, più precisamente, come detto, dell'appropriazione o "avvalimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr., Cass., 27/8/2014, n. 18304).

Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale esso è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682).

Il debitore (nel caso, la società odierna ricorrente) risponde allora direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalso, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che il

medesimo ha potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il creditore (cfr., con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, Cass., 27/8/2014, n. 18304) o il terzo estraneo (nella specie, il Condominio).

Orbene, dei suindicati principi il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare, rimasto nella specie pacificamente accertato essere stato <<danneggiato un lampione del palazzo di via Riviera n. 124, da parte della Ditta Corbo che aveva eseguito la consegna di merce della società Blandini presso l'abitazione dei condomini De Luca - Alfarano)>>, là dove, dopo aver ritenuto alla stregua delle emergenze processuali <<provato il conferimento dell'incarico da parte della società appellata>> ed odierna ricorrente <<alla ditta che, nell'eseguire per suo conto il trasporto della merce, cagionò il danno per cui è causa, con la conseguenza che la stessa, in forza del richiamato art. 2049 c.c., è tenuta al risarcimento dei danni in favore del Condominio>>, ha ricondotto a quella speciale del preponente ex art. 2049 c.c. la responsabilità nel caso di quest'ultima.

Facendo richiamo ad alcuni precedenti di legittimità, la corte di merito ha al riguardo posto in particolare correttamente in rilievo come <<ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., occorre che il fatto illecito sia stato commesso da un soggetto legato da un rapporto institorio o di preposizione con il responsabile che ricorre, non solo nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, ma in tutti i casi in cui per volontà di un soggetto (committente), un altro soggetto (commesso) espliciti un'attività per di lui conto e sotto il suo potere (cfr. Cass., 9/8/1991, n. 8668; Cass., 24/5/1988, n. 3616)>>. Altresì precisando che <<la preposizione può derivare anche da un rapporto di fatto, non essendo essenziali né la continuità, né l'onerosità ed essendo, inoltre, sufficiente

l'astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, ma non anche l'esercizio effettivo di tale potere>>.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.


Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Roma, 18/2/2016


Il Consigliere est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi15 GIU. 2016.....

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

